

L'intervento, iniziato nel mese di ottobre, viene realizzato dall'assessorato ai Servizi tecnici circoscrizionali

Sopralluogo ai lavori riqualificazione dei campi sportivi area ex tiberghien

Gli assessori al Patrimonio Daniele Polato e al Decentramento Marco Padovani hanno effettuato questa mattina un sopralluogo ai campi sportivi nell'area dell'ex Tiberghien, in via Cimitero 26, a San Michele Extra, dove sono in corso i lavori di riqualificazione. Presente il presidente della 7ª Circoscrizione Daniele Perbellini.

L'intervento, iniziato nel mese di ottobre, viene realizzato dall'assessorato ai Servizi tecnici cir-

coscrizionali ed è finanziato dell'assessorato al Patrimonio, per un importo di 1 milione e 100 mila euro. I lavori riguardano il rifacimento e l'adeguamento dell'impianto alle normative Coni, la realizzazione entro la prossima primavera di quattro nuovi spogliatoi con relativi servizi, due tribune separate per le diverse tifoserie, un campo da calcio a cinque ed uno per il calcio a undici, una palazzina servizi con sala riunioni e ristoro e un par-

cheggio interno con 13 stalli di sosta. Saranno inoltre eliminate le barriere architettoniche, sistemati gli spazi esterni, adeguato l'impianto di illuminazione e realizzato un nuovo impianto di irrigazione.



“Da molto tempo il quartiere attende questo intervento – ha detto Polato – che riqualifica gli spazi utilizzati sia dalla società sportiva Audace che da altre realtà del ter-

ritorio.

Quello che otterremo entro la primavera sarà un grande risultato, frutto della necessità di rinnovare il complesso dell'ex Tiberghien”.

“Un lavoro importante – ha aggiunto Padovani – per restituire un campo sportivo all'Audace, storica società del territorio. Si tratta di un intervento all'avanguardia, che risponde agli standard europei in materia di sicurezza degli impianti sportivi”.

Dalla parte dei consumatori

La cartella è nulla senza il responsabile

All'interno della cartella esattoriale deve essere indicato specificatamente il nome e cognome della persona che si occupa della formazione del titolo esecutivo (ossia il cd “responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo”) oltre che quello della persona che materialmente ha emesso e notificato l'atto al contribuente (il cd “responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella”).

Nel caso in cui, dunque, la cartella risulti sprovvista anche di uno solo dei predetti nominativi è da ritenersi gravemente viziata e quindi da annullare.

Ciò è quanto emerge da una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza della CTR di Milano n.125/08/11, pubblicata all'interno gruppo di Facebook “S.O.S. FISCO”), la quale, riconoscendo la pronuncia dei giudici di primo grado, evidenzia la palese illegittimità della cartella esattoriale priva anche solamente di uno dei predetti soggetti responsabili.

Al fine di comprendere al meglio l'importanza di questi requisiti, è necessario ricapitolare brevemente l'evoluzione della cartella esattoriale in questi ultimi anni. A seguito della ormai famosa pronuncia della Corte Costituzionale nr.377, del 9 novembre 2007, i giudici hanno stabilito che anche il Concessionario della riscossione deve assicurare la massima trasparenza durante lo svolgimento della propria attività, in aderenza ai principi del procedimento amministrativo.

Principi che la Corte era stata chiamata a valutare in riferimento ad una cartella di pagamento cosiddetta “muta”, poiché priva dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo, ossia di quel soggetto che materialmente ha accertato la presenza di un debito tributario in capo al contribuente.

L'illegittimità di un atto privo del responsabile, deriva sostanzialmente dal fatto che al cittadino/contribuente viene preclusa la possibilità di interfacciarsi con la persona che material-

mente ha agito nei suoi confronti e quindi di ottenere da quest'ultima i chiarimenti necessari.

A seguito di tale pronuncia era corso ai ripari il legislatore, il quale, con una disposizione ad hoc – ossia con il “decreto milleproroghe” e in particolare con l'art. 36, comma 4, del DL n.248/2007 – aveva sostanzialmente legittimato l'operato del Concessionario. Con tale artificio legislativo, infatti, si è stabilito che una cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento era pienamente legittima fino al 31 maggio 2008, diventando invece gravemente viziata il giorno successivo (in merito si veda l'articolo “il milleproroghe non salva il fermo e l'ipoteca anonimi” pubblicato su ItaliaOggi del 17/04/2008 a cura dell'Avv. Matteo Sances).

In pratica, il predetto articolo 36, comma 4, prevede espressamente che “La cartella di pagamento di cui all'art.25 del D.P.R. nr.602/73 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del respon-

sabile del procedimento di iscrizione a ruolo (1) e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella (2). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008”.

Ora, indipendentemente dai dubbi di costituzionalità della norma – la quale in pratica sanziona con la nullità solo le cartelle prive dei predetti responsabili a decorrere dal 1° giugno 2008, lasciando intatte quelle precedenti – il caso in questione riguarda una cartella sicuramente rientrando nella recente normativa, in quanto l'iscrizione al ruolo risale al 2009. Nonostante ciò, i giudici di primo grado non comprendevano il senso della norma, ritenendo che fosse sufficiente l'indicazione del solo responsabile di emissione e notificazione della cartella (mentre mancava invece il responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo della cartella) e rigettando quindi il ricorso.

I giudici di appello (ossia la Commissione Tributaria Regionale di

Milano), invece, comprendevano a pieno la gravità del vizio della cartella dichiarando che “l'appello merita accoglimento. Risulta infatti che nella cartella di pagamento in copia in atti, pur essendo indicato il nome del responsabile del procedimento di riscossione ... non è indicato quello del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo. Tale indicazione in forza della norma dell'art. 36 citato è necessaria a pena di nullità per i ruoli consegnati successivamente al 1.6.2008, come è avvenuto per quello in questione”.

Alla luce di quanto illustrato, dunque, si può comprendere come la cartella esattoriale non può più essere (come in passato) un insieme di sigle e cifre assolutamente incomprensibili ma deve essere necessariamente chiara al contribuente, il quale ha anche il sacrosanto diritto di conoscere i soggetti che hanno attivato il procedimento di riscossione nei suoi confronti.

La mancanza di tali requisiti, pertanto, inficia insanabilmente anche gli atti della riscossione.

* la sentenza citata è stata scansionata e pubblicata all'interno del gruppo di Facebook “S.O.S. FISCO”.

Avv. Ivan Paladini
Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it